Polizze CPI (assicurazioni a protezione del credito) sui mutui: quando sono illegittime e come ottenere il rimborso

Autore: redazione

Data: 14/11/2026

Vendute come facoltative ma imposte nei fatti, spesso finanziate con prestiti paralleli e omesse dai contratti: le polizze *Credit Protection Insurance* (CPI) sono al centro di un vasto contenzioso. Ecco come la giurisprudenza tutela i mutuatari e restituisce centralità alla trasparenza bancaria.



di Alberto Foggia

Pisa, 14 novembre 2026. Nel mio studio ascolto spesso la stessa storia, raccontata con parole diverse ma identica nella sostanza. Una giovane coppia o una famiglia individua finalmente l'abitazione da acquistare, avvia l'istruttoria in banca, attende con ansia la delibera reddituale e, a pochi giorni dal rogito notarile, si sente rivolgere

dal funzionario una frase tanto cortese quanto perentoria: *«Il mutuo è pronto, ma per procedere a queste condizioni dobbiamo abbinare una polizza a protezione del credito»*.

Si chiamano polizze CPI, acronimo inglese di *Credit Protection Insurance* (o *Creditor Protection Insurance*), ossia assicurazioni a protezione del credito. Sulla carta, sono strumenti nobili e persino raccomandabili: servono a garantire il rimborso totale o parziale delle rate qualora il mutuatario venga colpito da eventi drammatici come il decesso, l'invalidità permanente o la perdita dell'impiego. Di fatto, più che una semplice tutela, queste coperture sono diventate spesso una porta da attraversare per ottenere il finanziamento e una fonte importante di guadagni commissionali per gli istituti di credito.

Non è raro imbattersi in premi unici anticipati di settemila, diecimila o persino diciassettemila euro, all'interno dei quali le provvigioni di collocamento trattenute dalla stessa banca arrivano ad assorbire oltre la metà o persino l'80% dei costi complessivi.

Il diritto non demonizza l'assicurazione sul mutuo, ma sanziona severamente l'opacità, l'imposizione mascherata e il conflitto di interessi. Quando la libertà contrattuale del cittadino viene compressa o quando il contratto tace su costi che avrebbe dovuto dichiarare, non siamo di fronte a una semplice "prassi commerciale aggressiva", ma a precise violazioni di legge che aprono la strada ad azioni di rimborso.

L'equivoco dell'etichetta: quando il "facoltativo" è obbligatorio

Chiunque esamini i moduli contrattuali predisposti dalle banche noterà un dettaglio ricorrente: sul frontespizio della polizza campeggia, quasi invariabilmente, la dicitura *"Polizza facoltativa"*. Molti clienti rinunciano a far valere i propri diritti proprio fermandosi a quell'aggettivo. Pensano: *"Ho firmato io un modulo che diceva che era libera, non posso più contestare nulla"*.

È un errore di prospettiva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dei Tribunali di merito e dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha ormai superato da tempo. Nel diritto bancario vige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

In primo luogo, l'articolo 120-octiesdecies del Testo Unico Bancario (TUB) vieta espressamente le cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata (*tying practices*): la banca non può "impacchettare" il mutuo insieme ad altri prodotti finanziari o assicurativi se il contratto di credito non è disponibile per il consumatore anche separatamente. E qualora l'istituto richieda una copertura assicurativa a tutela del credito – o la ponga come requisito per ottenere uno sconto sullo *spread* del tasso d'interesse, spesso quantificato in uno 0,50% in meno – ha l'obbligo di accettare una polizza equivalente che il cliente abbia reperito autonomamente sul mercato a prezzi più competitivi, senza poter modificare le condizioni del mutuo.

Ma come si dimostra, in giudizio o davanti all'Arbitro, che quella polizza formalmente "facoltativa" è stata in realtà imposta? La legge non lascia il consumatore disarmato di fronte a una *probatio diabolica* (cioè una prova impossibile da fornire, non essendoci quasi mai testimoni dei colloqui avvenuti in filiale).

Giudici e Collegi ABF utilizzano il meccanismo delle presunzioni gravi, precise e concordanti: in pratica, una serie di "indizi" oggettivi che, sommati tra loro, smascherano il collegamento funzionale e la natura obbligatoria della polizza. Questa presunzione scatta quando:

a. **c'è contestualità e pari durata (connessione genetica e funzionale)**: il mutuo e la polizza sono stati sottoscritti lo stesso giorno (o a ridosso l'uno dell'altro) e la copertura dura esattamente quanto il piano di ammortamento (ad esempio, 20 o 30 anni);
b. **c'è funzione di copertura del credito**: la polizza copre rischi legati alla capacità di rimborsare il finanziamento;
c. **l'indennizzo è parametrato al debito residuo**: la somma liquidata dall'assicurazione non è fissa o libera, ma segue il debito residuo del mutuo e serve a pagare la banca, che spesso figura come beneficiaria o percepisce una cospicua provvigione.

Quando il cliente allega questi elementi, si verifica quella che in gergo tecnico chiamiamo inversione dell'onere della prova: la palla passa nel campo della banca. Sarà l'istituto di credito a dover dimostrare, documenti alla mano, che il cliente era davvero libero. Come? Ad esempio provando di avergli consegnato prima della firma un prospetto comparativo con il costo del finanziamento (il TAEG) calcolato con e senza polizza, di avergli garantito il recesso gratuito per tutta la durata del rapporto, oppure depositando in giudizio i cosiddetti "contratti comparativi", ossia mutui concessi nello stesso periodo ad altri clienti con identico merito creditizio (la stessa affidabilità finanziaria), alle medesime condizioni economiche ma senza alcuna assicurazione abbinata.

Il tallone d'Achille dei mutui: l'omessa indicazione dei costi (Art. 117 TUB)

Se sul terreno dei prestiti personali la battaglia legale si gioca quasi sempre sulla inclusione o meno della polizza nel TAEG (il Tasso Annuo Effettivo Globale, ovvero il "termometro" che misura in percentuale il costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-bis TUB), nei mutui ipotecari e fondiari il vero grimaldello giuridico a tutela dei cittadini è un altro.

Per i mutui immobiliari, infatti, non trova applicazione la sanzione automatica prevista per il credito al consumo dall'art. 125-bis TUB. Tuttavia, le banche cadono molto spesso in una violazione ancora più radicale: non indicano il costo della polizza CPI nell'atto pubblico di mutuo né nel Documento di Sintesi ad esso allegato, pensando che, trattandosi di una copertura formalmente "facoltativa" e sottoscritta su un modulo separato, non vi sia necessità di menzionarla nel contratto di finanziamento.

Qui interviene il consolidato e recentissimo orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, confermato anche dalle pronunce del 2026 (tra cui le decisioni del Collegio di Bari n. 203/2026 e n. 5735/2026). Il principio di diritto è tranciante: ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del TUB, i contratti bancari devono indicare per iscritto non solo il tasso d'interesse, ma *"ogni altro prezzo e condizione praticati"*.

Secondo i Collegi ABF, affinché i costi assicurativi rientrino nella nozione di *"ogni altro prezzo e condizione praticati"* – con conseguente obbligo di menzionarli nel contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB – è sufficiente che essi si riferiscano a polizze connesse al finanziamento, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo delle coperture.

Il passaggio è di straordinaria importanza pratica per i mutuatari: nei mutui non occorre nemmeno vincere la battaglia sulla natura obbligatoria della polizza. E' sufficiente che la polizza sia collegata al mutuo (e una polizza CPI lo è per definizione, poiché nasce per proteggere quel debito) perché la banca abbia l'obbligo inderogabile di scriverne il prezzo nel contratto di mutuo.

Qual è la conseguenza se la banca omette questa indicazione? Scatta la sanzione sostitutiva prevista dal comma 7, lettera b), dello stesso articolo 117 TUB: per i costi non indicati nel contratto si applicano quelli eventualmente pubblicizzati nei fogli informativi; ma poiché i costi delle singole polizze non sono quasi mai pubblicizzati preventivamente nel dettaglio, nulla è dovuto dal cliente a questo titolo, con diritto alla restituzione integrale del premio assicurativo pagato (o della quota residua non ancora rimborsata dalla compagnia in caso di recesso).

Il "doppio binario": la trappola del prestito personale per pagare la polizza

C'è un'ulteriore sofisticazione finanziaria a cui i cittadini devono prestare la massima attenzione. Poiché il premio unico di una polizza CPI trentennale è spesso molto elevato – parliamo facilmente di otto o diecimila euro da versare in un'unica soluzione al momento del rogito – il cliente non dispone quasi mai della liquidità necessaria per pagarlo in contanti.

Che cosa fa allora la banca? Invece di inserire quel costo nel mutuo principale, concede al cliente, contestualmente, un secondo finanziamento per consentirgli il pagamento del premio: un prestito personale chirografario, spesso della stessa durata del mutuo (25 o 30 anni), la cui unica finalità è creare la provvista per pagare anticipatamente la compagnia assicurativa (sovente appartenente allo stesso gruppo bancario). Il cliente si ritrova così a pagare due rate mensili: quella del mutuo e quella del prestito acceso per finanziare l'assicurazione.

La giurisprudenza arbitrale ha chiarito due aspetti rigorosi:

a. gli interessi del prestito accessorio non entrano nel TAEG del mutuo: il collegamento rilevante è solo quello tra il mutuo e la polizza, non tra il mutuo e il prestito personale servito a pagarla;
b. estinguere la polizza non cancella in automatico il prestito personale: il prestito concesso per pagare il premio è considerato un ordinario contratto di finanziamento. Se il cliente recede dalla polizza o estingue il mutuo, ottiene dalla compagnia assicurativa (o dalla banca) la restituzione del premio non goduto, ma non ha diritto all'annullamento degli interessi pagati sul prestito personale, né alla sua estinzione automatica.

Il consiglio pratico è dunque fondamentale: non appena si incassa il rimborso del premio assicurativo (per recesso o per vittoria in un reclamo), quella somma va immediatamente

utilizzata per chiedere l'estinzione anticipata del prestito personale collegato, evitando che quest'ultimo continui a correre per decenni generando interessi passivi.

Il fronte dell'usura e il diritto al rimborso per estinzione anticipata

A completare il quadro delle tutele vi sono altri due pilastri consolidati, il primo tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione e dalle Istruzioni di vigilanza, il secondo legato alla vita esecutiva del finanziamento.

Il peso della polizza nel calcolo dell'usura

Quando il tasso del mutuo o del finanziamento si avvicina pericolosamente al "tasso soglia" oltre il quale scatta l'usura (che comporta l'azzeramento totale di tutti gli interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, del Codice Civile), il costo della polizza può fare la differenza tra un contratto regolare e un contratto usurario.

La Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza la "centralità sistematica" dell'articolo 644 del Codice Penale: ai fini dell'usura (e quindi del calcolo del TEG, il Tasso Effettivo Globale) devono essere conteggiate tutte le spese collegate all'erogazione del credito, comprese le polizze assicurative dirette ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito. Sia per la Cassazione sia per i Collegi ABF, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del finanziamento e della polizza CPI, sussiste una presunzione di collegamento funzionale tra i due contratti, che porta a includere il costo assicurativo nella verifica dell'usura anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore.

Surroga o estinzione anticipata: il premio non goduto va restituito

Che cosa accade se, dopo qualche anno, il mutuatario decide di estinguere anticipatamente il mutuo o di trasferirlo presso un'altra banca tramite surroga?

Se la polizza CPI è stata pagata con un premio unico anticipato per coprire 20 o 30 anni di rischio, e il mutuo si chiude dopo soli 5 anni, i restanti 15 o 25 anni di copertura restano privi di causa, perché il debito assicurato non esiste più. In questi casi, la legge (art. 125-sexies TUB, art. 22 D.L. 179/2012 e le storiche Linee Guida ABI-ANIA) e la giurisprudenza costante riconoscono al consumatore il diritto sacrosanto alla restituzione della quota di premio pagata e non goduta in proporzione alla durata residua del contratto.

Non solo: le sentenze di merito affermano costantemente che sono nulle, perché vessatorie, le clausole che impediscono tale rimborso, e che il cliente può chiedere la restituzione direttamente alla banca mutuante, senza farsi rimbalzare nel classico scaricabarile tra banca e compagnia di assicurazioni. La banca che ha collocato la polizza e incassato il premio è solidalmente responsabile verso il cliente, salvo poi regolarsi internamente con l'assicuratore.

Vademecum per il mutuatario: come difendersi e agire

Alla luce di questo scenario normativo e giurisprudenziale, chi sta per sottoscrivere un mutuo o chi ne ha già uno in corso dovrebbe adottare quattro regole di condotta:

- **In fase di trattativa (prima del rogito):** pretendete sempre la consegna preventiva del PIES (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato) e verificate se la polizza CPI è indicata come obbligatoria per ottenere il tasso offerto. Ricordate che avete il diritto di presentare una polizza esterna equivalente, spesso molto meno costosa, e che avete comunque il diritto di recedere dalla polizza entro i termini contrattuali (di norma 30 o 60 giorni dalla firma) senza che la banca possa revocare il mutuo.
- **Controllo dei contratti già firmati:** recuperate l'atto notarile di mutuo e il Documento di Sintesi allegato. Se avete sottoscritto contestualmente una polizza a protezione del credito ma nel contratto di mutuo e nel Documento di Sintesi non c'è alcuna menzione del suo costo, siete nella situazione tipica sanzionata dall'ABF ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB.
- **Verifica post-estinzione o surroga:** se negli ultimi dieci anni avete estinto anticipatamente un mutuo o un finanziamento, oppure avete fatto una surroga, controllate se avevate pagato una polizza a premio unico. Se non avete ricevuto il rimborso della quota parte relativa agli anni residui, avete titolo per esigerlo.
- **La via stragiudiziale (Reclamo e ABF):** per far valere questi diritti non è sempre necessario affrontare i tempi e i costi di una causa in Tribunale. Il primo passo formale è un reclamo scritto all'Ufficio Reclami della banca; se l'istituto risponde negativamente o non risponde entro i termini di legge, è possibile adire l'Arbitro Bancario Finanziario (entro il limite di competenza temporale di sei anni dalla stipula per i vizi genetici del contratto, o dall'evento contestato per i profili esecutivi), una procedura telematica rapida, autorevole e dal costo vivo di soli 20 euro di contributo iniziale (che la banca è tenuta a rimborsare in caso di accoglimento del ricorso).

Una questione di civiltà contrattuale

Il mercato del credito si regge sulla fiducia, e la fiducia non può esistere senza simmetria informativa. Quando un cittadino entra in banca per chiedere il mutuo con cui acquisterà la casa per la propria famiglia, si trova in una posizione di fisiologica debolezza contrattuale: teme il diniego del prestito, teme di perdere la caparra versata al venditore, teme i tempi tecnici dell'istruttoria.

Approfittare di questa asimmetria per trasformare una garanzia assicurativa in un onere occulto o in una condizione non negoziabile tradisce la funzione stessa dell'intermediazione bancaria. Le pronunce della Cassazione, dei Tribunali e dell'ABF non rappresentano dunque un attacco al sistema creditizio, ma un salutare richiamo alle regole del gioco: assicurare il credito è legittimo; vendere polizze nell'ombra dei contratti non lo è più. E oggi i cittadini hanno tutti gli strumenti giuridici per chiederne conto.

Alberto Foggia, avvocato cassazionista, è alla guida dello Studio Legale Foggia-Americo di Pisa (fondato nel 1965). Specializzato in diritto bancario e finanziario, truffe digitali e procedure di sovraindebitamento, è delegato ADUSBEF per Pisa e provincia, co-curatore della collana "Diritto e Diritti" (Arancia Publishing) e autore di numerosi articoli giuridici. Contatti: foggiamerico@gmail.com | Tel. 050.542786. sito: www.avvocatipisa.com